SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 822-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1971, in un testo unificato comprendente i

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA (V. Stampato Senato n. 822)

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 novembre 1969 (V. Stampato Camera n. 2062)

E

d'iniziativa dei deputati FODERARO, RUFFINI, CAIAZZA, MARTINI Maria Eletta (49); PITZALIS (83); CAVALIERE (410); BRONZUTO, TEDESCHI, PASCARIELLO, SCIONTI, RAICICH, GRANATA, LEVI ARIAN Giorgina, GIANNANTONI, GIU-DICEANDREA, LOPERFIDO, MATTALIA, NATOLI, NATTA (660); ROMANATO, LET-TIERI, RAUSA, MORO Dino (733); REALE Giuseppe e MEUCCI (752); ALESSI (971); PISONI, BALLARDINI, MONTI, GIRAUDI, SPITELLA, MEUCCI (1068); RICCIO (1096); LAFORGIA, MERENDA, TAMBRONI ARMAROLI, BOVA, PAVONE, URSO (1276); BRONZUTO, SCIONTI, GIANNANTONI, GIUDICEANDREA, GRANATA, LEVI ARIAN Giorgina, LOPERFIDO, NATOLI, NATTA, PASCARIELLO, RAICICH, TEDE-SCHI (1293): GIORDANO, BODRATO, FRACANZANI, CURTI, BARDOTTI, SISTO, ROGNONI, MIOTTI CARLI Amalia, MENGOZZI, SCOTTI, MIROGLIO, ERMINERO, RUSSO Ferdinando, CAPRA, ALLOCCA, FIORET, CAIAZZA, PATRINI, CORA', DI LISA, BOFFARDI Ines, BIANCHI Gerardo, PICA, SENESE, BELCI, MARCHETTI, AZIMON-TI (1380); TANTALO, LENOCI, PUCCI, LOBIANCO, URSO, SGARLATA, MAT-TARELLI, PATRINI, ANDREONI (1404); AZIMONTI, ZAMBERLETTI, MARCHETTI, PISICCHIO, CALVI, GALLI (1415); PAVONE, LAFORGIA, TAMBRONI ARMAROLI, LOBIANCO, BOVA, BECCARIA, URSO, RUSSO Ferdinando, SQUICCIARINI, SENESE (1431); MORO Dino, ABBIATI, ACHILLI, BEMPORAD, CINGARI, NICOLAZZI, LE-NOCI (1453); BRONZUTO, SCIONTI, TEDESCHI, GIANNANTONI, ANDREA, GRANATA, LEVI ARIAN Giorgina, LOPERFIDO, NATOLI, NATTA, PASCA-RIELLO, RAICICH (1600); D'ANTONIO (1601); RACCHETTI e ROGNONI (1932); ALESSI (2172); MENICACCI (2351); GIOMO e BONEA (2386); GIOMO, ALESI, BIONDI, BONEA, COTTONE, MAZZARINO, QUILLERI, SERRENTINO (2716)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 giugno 1971

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della Scuola media

Art. 1.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, va interpretato nel senso che i requisiti richiesti dai commi primo e secondo dello stesso articolo dovevano essere posseduti dagli interessati alla data in cui è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione di esame di abilitazione riservata previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione che indice la sessione stessa.

Art. 2.

Gli insegnanti di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, che, pur trovandosi alla data del 20 gennaio 1969, ultimo termine utile per la presentazione delle domande, nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano presentato domanda o comunque non abbiano sostenuto le prove scritte della sessione di esami di abilitazione riservata, sono ammessi, a domanda, a partecipare a prove scritte supplementari che saranno indette con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto stabilirà anche le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Art. 3.

Sono convalidate le prove sostenute con riserva dai candidati che siano stati esclusi per non aver prodotto la prescritta documentazione entro il predetto termine del 20 gennaio 1969.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore di norme che stabiliscano nuove tecniche di formazione per il personale docente, il titolo di abilitazione all'insegnamento si consegue, a partire dall'anno scolastico 1971-72, mediante la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, di regola su basi regionali.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio, tendono a fornire la conoscenza fondamentale dei problemi della educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, e dovranno prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione, composta dai docenti del corso, dal coordinatore di cui al successivo articolo 2 e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e consistente nella discussione di una relazione scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso medesimo.

_ 3 _

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro il 31 agosto 1971, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorsi che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.

Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico o a coloro che sono in possesso di titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione ai sensi del settimo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio, ci si avvale di docenti universitari, di personale direttivo e insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e di esperti delle materie comprese nei piani stessi.

Il corpo docente dei singoli corsi, nella prima riunione, designa, nel proprio seno, un coordinatore responsabile e formula, sentito il parere di una rappresentanza dei partecipanti, le proposte relative al piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto disposto al terzo comma del precedente articolo 1 e degli eventuali obblighi di servizio dei partecipanti.

Art. 3.

Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente articolo 1, è costituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato presieduto dal Ministro, o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato e composto:

di un direttore generale designato dal Ministro secondo il settore di competenza;

di tre docenti universitari designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che non siano membri della sezione medesima;

di otto tra presidi e professori di scuole secondarie statali designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore, tra estranei alla sezione medesima, in maniera da garantire la maggiore rappresentatività possibile dei diversi ordini e gradi di scuola nonchè dei diversi gruppi di discipline per le quali si organizzano i corsi;

di tre docenti degli istituti di istruzione artistica designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, tra estranei alle sezioni medesime, in modo da garantire la prevalente rappresentatività dei diversi gruppi di discipline artistiche;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di cinque rappresentanti dei sindacati della scuola, scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

Il Comitato stabilisce i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi e ne approva il piano istitutivo annuale.

Art. 4.

È costituita, in ogni sede di capoluogo di regione, una Commissione regionale presieduta da un provveditore agli studi della regione nominato dal Ministro della pubblica istruzione e composta dai provveditori agli studi delle province della regione o da loro rappresentanti; da tre ispettori centrali e da tre docenti universitari nominati dal Ministro della pubblica istruzione; da dieci tra presidi e professori di scuole di istruzione secondaria della regione e da due capi di istituto o docenti di istituti di istruzione artistica della regione nominati dal Ministro su designazione del Comitato centrale di cui all'articolo 3; dall'assessore regionale all'istruzione; da cinque rappresentanti dei sindacati degli insegnanti scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

La Commissione regionale, sulla base dei criteri generali fissati dal Comitato centrale:

- a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento:
 - b) nomina il personale docente;
- c) approva i piani di studio e di attività formulati dal corpo docente di ciascun corso.

I compiti di segreteria della Commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della Commissione di cui al primo comma, sono costituite Commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.

Art. 5.

Gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, nonchè i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, un corso di durata non inferiore a 4 mesi.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio e le modalità di svolgimento della prova finale sono stabiliti tenuto conto del disposto del terzo comma dell'articolo 1, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Gli insegnanti non di ruolo non abilitati con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, se in possesso di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, numero 972, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, ma non compreso tra quelli che saranno stabiliti con il decreto ministeriale di cui al settimo comma dell'anticolo 1 della presente legge, sono ammessi a frequentare un corso di approfondimento culturale specifico sulla materia o sulle materie insegnate. Tale corso di durata non inferiore a 4 mesi si conclude con un giudizio di ammissibilità al corso per il conseguimento dell'abilita-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione all'insegnamento di cui al primo comma del presente articolo.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi. i relativi piani di studio e le modalità di svolgimento dell'accertamento finale sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Art. 6.

Il personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica incaricato dell'organizzazione dei corsi, nel limite di cinque unità per ogni provincia, è dispensato dagli obblighi di servizio. A detto personale è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di attività svolta, un compenso pari ad un sessantesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento.

Al personale incaricato delle lezioni teoriche, della direzione dei gruppi di studio e dei seminari, e della guida del tirocinio, è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

Il personale di cui al primo comma che sia incaricato anche delle attività di cui al secondo comma ha diritto, per ogni giornata di effettiva attività svolta, al solo compenso previsto nello stesso secondo comma.

Art. 7.

Coloro che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno 2 anni con qualifica non

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

inferiore a « buono », sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Saranno compilate distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso quali risulteranno per effetto del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di laurea e di abilitazione nonchè gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo da almeno due anni, che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, il 70 per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate nell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Ogni anno, successivamente al 30 settembre, in ciascuna graduatoria vengono aggiunti, dopo l'ultimo iscritto e con gli stessi criteri di valutazione dei titoli posseduti, i nuovi aspiranti in possesso dei titoli previsti dal primo e dal terzo comma.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, per gli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Alla copertura delle cattedre e dei posti per la restante aliquota del 30 per cento si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 1º ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti.

Art. 8.

Le norme di cui al precedente articolo 5 si applicano anche agli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonchè agli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, che siano in possesso di titolo di studio non compreso tra quelli che saranno previ-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, saranno ammessi a frequentare preliminarmente il corso previsto dal terzo comma dell'articolo 5.

Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore, abbiano prestato, con nomina del consiglio di amministrazione, il corrispondente insegnamento rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, per almeno 5 anni con qualifica non inferiore a « buono ».

Art. 9.

Per l'insegnamento delle materie artisticoprofessionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, in servizio quali incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, il corso di cui al primo comma del precedente articolo 5.

Art. 10.

Per gli anni scolastici dal 1972-73 al 1974-1975, le cattedre e i posti orario negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, sono riservati agli insegnanti che, fermi restando gli altri requisiti previsti, prestano servizio quali in-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

caricati nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli stessi anni scolastici e alle medesime condizioni, i posti da conferire ai sensi del settimo comma del precedente articolo 7 sono riservati agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui al settimo comma del precedente articolo 7, nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per almeno 5 anni, con qualifica non inferiore a « buono », nell'insegnamento pratico anche in difetto, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278.

Art. 11.

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 12.

Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonchè ai principi ed ai criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 3.

Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.

L'istituto statale A. Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di laurea e di abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Per la compilazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite all'articolo 7 della presente legge.

Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo.

Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernenti la istituzione delle cattedre, si

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.

Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decretolegge di cui al comma precedente.

L'insegnamento dell'educazione artistica e dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.

Art. 13.

I corsi previsti all'articolo 5 saranno effettuati limitatamente ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1974-1975, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati al primo comma dell'articolo 5.

Art. 14.

Il Comitato centrale di cui all'articolo 3 indica annualmente i modi e i tempi per l'attuazione da parte delle Commissioni regionali di cui all'articolo 4 di speciali corsi riservati agli insegnanti di ruolo che intendono conseguire una abilitazione all'insegnamento diversa da quella di cui sono già in possesso.

Art. 15.

Il personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, viene assunto, nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie pro-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi. La Commissione decide con provvedimento definitivo.

Gli impiegati non di ruolo delle categorie indicate nel primo comma del presente articolo, che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale delle rispettive carriere in base a graduatorie ad esaurimento.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, nel limite dei posti disponibili e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

Art. 17.

Nella provincia di Bolzano e nelle regioni ove sono istituite scuole di istruzione secon-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

daria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, per il conseguimento del titolo di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si osservano le disposizioni che seguono.

Nelle suddette regioni e nella provincia di Bolzano vengono costituite apposite Commissioni speciali che svolgono i compiti di cui all'articolo 4.

I corsi si svolgeranno nella lingua materna dei candidati e, per gli aspiranti al titolo di insegnamento nelle scuole delle località ladine in provincia di Bolzano, nella lingua d'insegnamento. Le Commissioni speciali potranno avvalersi della collaborazione delle università italiane, che a tal fine potranno utilizzare l'opera di docenti di università straniere.

Le norme relative alla composizione delle suddette Commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi coloro che, avendo prestato cinque anni di servizio lodevole nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Mini-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per coloro che, ai sensi dei precedenti commi, abbiano presentato la domanda di riconoscimento o di dichiarazione di equipollenza, ai fini dell'inclusione nei ruoli è valido il servizio nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana prestato dopo la data di presentazione della suddetta domanda, anche se tale riconoscimento o dichiarazione sia avvenuto o avvenga in data posteriore.

Per gli adempimenti nelle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, i concorsi per titoli ed esami di cui al nono comma dell'articolo 7 saranno banditi con apposito decreto contemporaneamente ai concorsi nazionali.

Art. 18.

Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.